

LINEE GUIDA "IL LABORATORIO DI NAZARET"

ELEMENTI NORMATIVI
E
ORIENTAMENTI ECCLESIALI

Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012.

(12G0197)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione:

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

Viste le comunicazioni rese dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 25 giugno 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato a sottoscrivere un'intesa, definita con la Conferenza episcopale italiana, in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Vista la nuova intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche firmata il 28 giugno 2012 fra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Piena e intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, già modificata con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202. L'intesa è composta di 4 articoli ed è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 55

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche) è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1985, n. 299.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202 (Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751) è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1990, n. 172.

Allegato

INTESA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

quale autorità statale che sovraintende al sistema educativo di istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400,

e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico;

Vista l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 309 e 310;

Ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici;

In attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro

delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado;

Determinano:

Con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo.

- 1. Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica.
- 1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue.
- 1.2. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.

Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche delle indicazioni didattiche.

- 2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica.
 - 2.1. Premesso che:
- a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
- b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla disciplina dell'insegnamento della religione cattolica;
- d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica; le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:
- 2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

- 2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche di cui al punto l. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.
- 2.4. Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto l.

Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

- 2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.
- 2.6. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.
- 2.7. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.
- 2.8. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- 3. Criteri per la scelta dei libri di testo.
- 3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:
- 3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
- 3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.
- 4. Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione.
- 4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.
- 4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
- 4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
 - b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
- 4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:
 - a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;

b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

- 4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a).
- 4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.
- 4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:
 - a) nelle scuole di ogni ordine e grado:
 - a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
 - a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
 - b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:
- b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
- b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;
- b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.
- 4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.
- Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.
- 4.4. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza episcopale italiana e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.

Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 28 giugno 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo

Il Presidente della Conferenza episcopale italiana Bagnasco Intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza episcopale italiana sulle indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

P

il Presidente della Conferenza episcopale italiana

in attuazione di quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 (art. 9.2 e Protocollo Addizionale, punto 5, lettera *b*), n. 1) e dal punto 1 della successiva Intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 14 dicembre 1985;

attesa la necessità di adeguare le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nei percorsi di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, quali definiti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, nonché dalle indicazioni per i licei di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, dalle linee guida per gli istituti tecnici di cui alle direttive 15 luglio 2010, n. 57 e 16 gennaio 2012, n. 4, dalle linee guida per gli istituti professionali di cui alle direttive 28 luglio 2010, n. 65 e 16 gennaio 2012, n. 5, e da quanto stabilito per i percorsi di istruzione e formazione professionale in base all'Accordo raggiunto nella Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 novembre 2011, rep. n. 137;

convengono con la presente Intesa

di adottare a partire dall'anno scolastico 2012-13, per l'insegnamento della religione cattolica nei percorsi di studio statali e paritari del secondo ciclo del sistema di istruzione e di formazione, le allegate indicazioni didattiche distintamente formulate per i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Roma, 28 giugno 2012.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Angelo Card. BAGNASCO IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Francesco PROFUMO

INDICAZIONI DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

[...]

LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

(In riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 226/05)

COMPETENZE IN ESITO ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Irc è una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene.

Nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) l'Irc offre contenuti e strumenti per la formazione personale arricchita dal confronto sistematico con la concezione cristiano-cattolica del mondo e della vita che possa qualificare anche l'esercizio professionale; affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso formativo proposto dall'Irc favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di promozione della giustizia e della pace in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

L'offerta formativa dell'Irc è declinata in competenze, conoscenze e abilità, distintamente per il primo biennio, corrispondente alla conclusione dell'obbligo di istruzione, alla fine del triennio di qualifica e alla fine del quadriennio di diploma professionale.

L'Irc è declinato in adeguati percorsi di apprendimento, progettati anche attraverso possibili collaborazioni con gli altri formatori, elaborando queste indicazioni in funzione delle specifiche esigenze delle diverse figure professionali.

Primo biennio

Al termine del primo biennio l'allievo è messo in grado di:

- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
- valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Conoscenze

- Interrogativi universali dell'uomo e le risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni;
- natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società contemporanea;
- le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e Trino nel confronto con altre religioni,

Abilità

- Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione;
- utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza del cristianesimo nell'arte e nell'artigianato, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo;
- impostare un dialogo con posizioni religiosi e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e

- elementi essenziali del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico e nozioni fondamentali per accostare in maniera corretta il testo biblico;
- la persona, il messaggio e l'opera di Gesù Cristo; brani scelti dei Vangeli;
- la realtà attuale della Chiesa a partire dalla sua storia;
- il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale.
- nell'arricchimento reciproco;
- riconoscere le fonti bibliche e altri fonti documentali nella comprensione della vita e dell'opera di Gesù di Nazareth;
- spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, carità;
- leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale;
- operare scelte morali, circa le esigenze dell'etica professionale, nel confronto con i valori cristiani.

Qualifica professionale

Al termine della qualifica professionale l'allievo sarà messo in grado di:

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà;
- cogliere i segni del cristianesimo e il loro significato nella cultura e nelle tradizioni in relazione alla propria figura professionale;
- · confrontarsi, in relazione alla propria figura professionale, con i principi del Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa.

Conoscenze

- Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana;
- linee fondamentali della riflessione su Dio e centralità del mistero pasquale nel cristianesimo;
- principali criteri di interpretazione della Bibbia e grandi temi biblici: Regno di Dio, vita eterna, salvezza e grazia;
- il rapporto della religione cattolica con le altre religioni e con i nuovi movimenti religiosi;
- orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale e il loro fondamento biblico.

Abilità

- Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre religioni o sistemi di pensiero;
- analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti;
- ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione;
- confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente anche legate alla storia locale;
- riconoscere il valore etico del servizio trovandone la radice nei principi evangelici, applicandolo allo specifico dell'esperienza professionale..

Diploma professionale

Al termine del diploma professionale l'allievo sarà messo in grado di:

- delineare la propria identità, maturando un senso critico nel confronto con il messaggio cristiano, in vista di un progetto di vita per l'affermazione della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura, per una lettura consapevole del mondo del lavoro e della società contemporanea;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.

Conoscenze

- Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della nascita, morte e resurrezione di Gesù Cristo;
- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famigli; scelte di vita, vocazione, professione;
- il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.

Abilità

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
- individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
- riconoscere, sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico;
- riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

e p.c Al Capo di Gabinetto

Al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici E per l'Autonomia Scolastica SEDE

Al Direttore Generale per il Personale Scolastico SEDE

Oggetto: DPR 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012".

1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPR 20-8-2012, n. 175, che dà esecuzione all'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 175/12 si applica integralmente a partire dall'anno scolastico 2013-14 nelle scuole statali e paritarie, ma produce i suoi effetti dal corrente anno scolastico 2012-13, secondo le istruzioni appresso riportate, sui rapporti di lavoro che si andranno ad instaurare successivamente alla data della sua entrata in vigore (31 ottobre 2012).

Come è noto, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è regolato dall'art. 9.2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, cui è stata data esecuzione con legge 25-3-1985, n. 121. Il Protocollo addizionale di tale Accordo ha demandato ad una successiva Intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana la determinazione di alcuni aspetti della materia. L'Intesa è stata firmata il 14 dicembre 1985 e recepita nell'ordinamento italiano con DPR 16-12-1985, n. 751, ed è stata oggetto di una prima revisione il 13-6-1990, resa esecutiva con DPR 23-6-1990, n. 202. L'Intesa attuale, a distanza di ventidue anni dall'ultima modifica, sostituisce integralmente il testo precedente, avendo provveduto a modificare tutta la quarta parte relativa ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica e avendo aggiornato il lessico nelle restanti parti del documento per adeguarlo alle innovazioni formali intervenute nel corso degli anni.

Le modifiche relative alla quarta parte hanno inteso adeguare la formazione iniziale degli insegnanti di religione cattolica a quella prevista per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, tenendo conto anche delle novità intervenute nell'ordinamento accademico delle facoltà ecclesiastiche che rilasciano i titoli di qualificazione validi per accedere all'insegnamento della religione cattolica.

I nuovi profili di qualificazione professionale andranno a regime solo con l'anno scolastico 2017-18, lasciando così a tutti gli interessati il tempo di conseguire i nuovi titoli di studio richiesti o di regolarizzare comunque la propria posizione.

I titoli di studio previsti dall'Intesa di cui al DPR 751/85, come modificato dal DPR 202/90, se conseguiti entro la data di entrata in vigore del DPR 175/12, rimangono validi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e paritarie. Pertanto, tutti gli insegnanti di religione

cattolica attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale ai sensi dell'art. 309 del DLgs 297/94 non dovranno integrare i titoli in loro possesso o conseguire titoli di studio aggiuntivi per continuare ad insegnare religione cattolica. A partire dal 1 settembre 2017 tutti gli altri insegnanti di religione cattolica potranno accedere all'insegnamento della religione cattolica solo con il possesso dei titoli contemplati dal DPR 175/12. Nella fase transitoria, dal 31 ottobre 2012 al 1 settembre 2017 rimangono validi per l'accesso all'insegnamento della religione cattolica, oltre ai titoli di qualificazione introdotti dal DPR 175/12, anche i titoli di studio del vecchio ordinamento conseguiti entro le scadenze indicate dal medesimo DPR 175/12, come più avanti specificato.

Si forniscono qui di seguito alcune precisazioni per l'attuazione della fase transitoria e in vista della messa a regime del settore.

Premesso che nulla è innovato nella natura dell'insegnamento della religione cattolica e nelle modalità della sua presenza nei curricoli dei diversi ordini e gradi di scuola, si ricorda che gli insegnanti di religione cattolica devono sempre essere in possesso, oltre che dei titoli di studio distintamente elencati dalle disposizioni in questione, anche della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica, rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e da esso non revocata. Rimane altresì confermato che ciascun insegnante di religione cattolica è assunto in servizio, o sottoposto alle procedure di mobilità e utilizzazione, dall'autorità scolastica d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

- 2. Dal combinato disposto dei punti 4.2.1 e 4.2.2 del DPR 175/12 risulta che i nuovi profili di qualificazione professionale sono in gran parte identici per gli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado di scuola. Ogni docente di religione cattolica dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) un titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
 - b) l'attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
 - c) una laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

Le prime due tipologie di titoli di qualificazione erano già presenti nel regime previgente; la terza tipologia corrisponde al nuovo ordinamento degli istituti superiori di scienze religiose e sostituisce alcuni titoli precedentemente previsti nello stesso ambito disciplinare ed oggi non più rilasciati, come il diploma accademico di magistero in scienze religiose e il diploma di scienze religiose. Scompare inoltre, rispetto al passato, la possibilità di accedere all'insegnamento della religione cattolica con il possesso congiunto di una qualsiasi laurea civile o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e del citato diploma di scienze religiose, rispettivamente nelle scuole secondarie e nelle scuole primarie e dell'infanzia.

Solo nelle scuole dell'infanzia e primarie, in continuità con il passato, è consentito che l'insegnamento della religione cattolica sia impartito anche da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano (DPR 175/12, punto 4.2.2, lett. b).

A norma del punto 4.2.3 del DPR 175/12 questo Ministero darà comunicazione ufficiale dell'elenco delle facoltà ed istituti che rilasciano i titoli di studio validi per accedere all'insegnamento della religione cattolica unito all'elenco delle discipline ecclesiastiche corrispondenti, dopo aver ricevuto detto elenco dalla Conferenza episcopale italiana, alla quale spetta garantire che nel curriculum studiorum del ciclo istituzionale e specialistico dei suddetti enti accademici ecclesiastici siano presenti i corsi di indirizzo per l'insegnamento della religione cattolica, quali pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento della religione cattolica, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell'insegnamento della religione cattolica.

Per l'assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l'ordinario diocesano può segnalare all'autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l'anno scolastico 2016-17. In questo ultimo caso, si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera (si rinvia in merito a quanto a suo tempo precisato con CCMM 43/92 e 2/01).

3. Si richiama l'attenzione su alcune fattispecie che possono venirsi a creare.

In primo luogo, può porsi il caso di insegnanti di religione cattolica che conseguano il titolo di studio ecclesiastico di vecchio ordinamento (magistero in scienze religiose o diploma di scienze religiose, eventualmente abbinato ad una laurea civile), entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, come consentito dal DPR 175/12 al punto 4. 3.1, lett. a.1), a.2), b.1). Per far valere la condizione prevista dai citati punti della nuova Intesa è necessario che dalla certificazione del titolo di studio si possa evincere inequivocabilmente il conseguimento del titolo in una sessione dell'anno accademico 2013-14 o antecedente. Fino alla data di regolare conseguimento del titolo richiesto l'insegnante sarà assunto con contratto di supplenza per la sola durata dell'esigenza di servizio; a partire dal conseguimento del titolo, se ne ricorrono le condizioni, la supplenza potrà essere trasformata in incarico annuale.

In secondo luogo, può presentarsi il caso di insegnanti di religione cattolica che siano già in possesso del nuovo titolo di laurea magistrale in scienze religiose, conseguito prima dell'entrata in vigore del DPR 175/12. Questi docenti possono essere assunti per incarico annuale in quanto il titolo è laurea di secondo livello valida per impartire l'insegnamento della religione cattolica. Al contrario, si precisa che la laurea (triennale) in scienze religiose di nuovo ordinamento non è da sola sufficiente per accedere all'insegnamento della religione cattolica, né sostituisce il diploma di scienze religiose, da solo o abbinato a un diploma di scuola secondaria di secondo grado o ad una laurea civile, secondo quanto previsto dalla precedente Intesa.

In terzo luogo, si possono presentare i casi descritti al punto 4.3.2, che intende salvaguardare la condizione di tutti coloro che abbiano comunque insegnato religione cattolica, a certe condizioni, per almeno un anno. Nell'immediato, come previsto dal secondo capoverso del punto citato, sono fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli all'epoca richiesti, hanno insegnato continuativamente religione cattolica per almeno un anno in uno degli anni scolastici compresi tra il 2007-08 e il 2011-12. Negli anni successivi, ai sensi del primo capoverso del medesimo punto, potranno ugualmente essere considerati in possesso della qualificazione necessaria coloro che, provvisti dei titoli elencati al punto 4.3.1, cioè dei titoli contemplati dalla precedente Intesa, avranno prestato servizio continuativo nell'insegnamento della religione cattolica per almeno un anno entro il 31 agosto 2017. In entrambi i casi, l'anno di servizio continuativo deve essere stato prestato nell'insegnamento della religione cattolica, in scuole statali o paritarie, per almeno 180 giorni nel corso del medesimo anno scolastico o ininterrottamente dal 1 febbraio agli scrutini finali, come previsto dalla legge 124/99, art. 11, c. 14.

4. Particolare attenzione, nella scuola dell'infanzia e primaria, richiede la condizione degli insegnanti della sezione o della classe che possono impartire l'insegnamento della religione cattolica, se disponibili e idonei, come previsto fin dall'inizio dal punto 2.6 del DPR 751/85. Essi potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell'insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell'idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall'ultimo

capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo DPR 175/12.

Si ricorda in proposito che nel caso contemplato dal punto 2.6 del DPR 751/85 la condizione per essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica, oltre al possesso della qualificazione professionale richiesta e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, è quella di essere insegnanti della sezione o della classe, rispettivamente nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, cioè di essere titolari di altre attività educative o di insegnamento nella medesima sezione o classe. Ciò esclude che tale docente possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale.

Si coglie infine l'occasione per ribadire e precisare quanto già affermato a suo tempo con CM 374/98 circa la dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione cattolica, che va resa dagli interessati entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici e acquisisce validità a partire dall'anno scolastico successivo. Entro la stessa data deve essere formulata l'eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dal successivo anno scolastico.

Il Capo Dipartimento Lucrezia STELLACCI

Congregazione per l'educazione cattolica

LETTERA CIRCOLARE N. 520/2009 AGLI EM.MI ED ECC.MI PRESIDENTI DELLE CONFERENZE EPISCOPALI LLSS SULL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA

Roma, 5 maggio 2009

Eminenza/Eccellenza Reverendissima,

la natura e il ruolo della religione nella scuola è divento oggetto di dibattito e in alcuni casi di nuove regolamentazioni civili, che tendono a sostituirlo con un insegnamento del fatto religioso di natura multiconfessionale o di etica e cultura religiosa, anche in contrasto con le scelte e l'indirizzo educativo che i genitori e la Chiesa intendono dare alla formazione delle nuove generazioni.

Pertanto, con la presente Lettera Circolare, indirizzata ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, questa Congregazione per l'Educazione Cattolica, ritiene necessario richiamare alcuni principi, che sono approfonditi nell'insegnamento della Chiesa, a chiarificazione e norma circa il ruolo della scuola nella formazione cattolica delle nuove generazioni; la natura e l'identità della scuola cattolica; l'insegnamento della religione nella scuola; la libertà di scelta della scuola e dell'insegnamento religioso confessionale.

I. Il ruolo della scuola nella formazione cattolica delle nuove generazioni

- 1. L'educazione si presenta oggi come un compito complesso, sfidata da rapidi mutamenti sociali, economici e culturali. La sua missione specifica rimane la formazione integrale della persona umana. Ai fanciulli e ai giovani va garantita la possibilità di sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali, intellettuali e spirituali; ed essi vanno anche aiutati a perfezionare il senso di responsabilità, ad imparare il retto uso della libertà, e a partecipare attivamente alla vita sociale (cfr. c. 795 Codice di Diritto Canonico [CIC]; c. 629 Codice dei Canoni delle Chiese Orientali [CCEO]). Un insegnamento che disconoscesse o emarginasse la dimensione morale e religiosa della persona costituirebbe un ostacolo per un'educazione completa, perché «i fanciulli e i giovani hanno il diritto di essere aiutati sia a valutare con retta coscienza e ad accettare con adesione personale i valori morali, sia a conoscere e ad amare Dio più perfettamente». Perciò, il Concilio Vaticano II ha chiesto e raccomandato «a quanti governano i popoli o presiedono all'educazione di preoccuparsi perché mai la gioventù venga privata di questo sacro diritto» (Dichiarazione Gravissimum educationis [GE], 1).
- 2. Una tale educazione richiede il contributo di molti soggetti educativi. I genitori, poiché hanno trasmesso la vita ai figli, sono i primi e principali educatori (cfr. GE 3; Giovani Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio [FC], 22 novembre 1981, 36; c. 793 CIC; c. 627 CCEO). Per tale ragione, spetta ai genitori cattolici, curare l'educazione cristiana dei loro figli (c. 226 CIC; c. 627 CCEO). In questo compito primario i genitori hanno bisogno dell'aiuto sussidiario della società civile e d'altre istituzioni, infatti: «la famiglia è la prima, ma non l'unica ed esclusiva comunità educante» (FC 40; cfr. GE 3).
- 3. «Tra tutti gli strumenti educativi, un'importanza particolare riveste la scuola» (GE 5), che è «di precipuo aiuto ai genitori nell'adempiere la loro funzione educativa» (c. 796 §1 CIC), particolarmente per favorire la trasmissione della cultura e l'educazione al vivere insieme. In questi ambiti, in conformità anche alla legislazione internazionale e ai diritti dell'uomo, «deve essere assolutamente assicurato il diritto dei genitori alla scelta di un'educazione conforme alla loro fede religiosa» (FC 40). I genitori cattolici «affidino i loro figli a quelle scuole nelle quali si provvede

all'educazione cattolica» (c. 798CIC) e, quando ciò non è possibile. Devono supplirne la mancanza (cfr. ibidem).

4. Il Concilio Vaticano II ricorda «il grave dovere, che incombe sui genitori, di tutto predisporre o anche di esigere», perché i loro figli possano ricevere un'educazione morale e religiosa «e in armonia con la formazione profana progrediscano in quella cristiana. Perciò la Chiesa loda quelle autorità e società civili che, tenendo conto del pluralismo esistente nella società moderna e garantendo la giusta libertà religiosa, aiutano le famiglie perché l'educazione dei loro figli possa aver luogo in tutte le scuole secondo i principi morali e religiosi propri di quelle stesse famiglie» (GE 7).

In sintesi:

- L'educazione si presenta oggi come compito complesso, vasto ed urgente. La complessità odierna rischia di far perdere l'essenziale, cioè la formazione della persona umana nella sua integralità, in particolare per quanto riguarda la dimensione religiosa e spirituale.
- L'opera educativa pur compiuta da più soggetti ha nei genitori i primi responsabili dell'educazione.
- Tale responsabilità si esercita anche nel diritto di scegliere la scuola che garantisca una educazione conforme ai propri principi religiosi e morali.

II. Natura e identità della scuola cattolica: diritto ad un'educazione cattolica per le famiglie e per gli alunni. Sussidiarietà e collaborazione educativa

- 5. Nell'educazione e nella formazione un ruolo particolare riveste la scuola cattolica. Nel servizio educativo scolastico si sono distinte e continuano a dedicarsi lodevolmente molte comunità e congregazioni religiose, ma tutta la comunità cristiana e, in particolare, l'Ordinario diocesano hanno la responsabilità di «disporre ogni cosa, perché tutti i fedeli possano fruire dell'educazione cattolica» (c. 794 §2 CIC) e, più precisamente, per avere «scuole nelle quali venga trasmessa un'educazione impregnata di spirito cristiano» (c. 802 CIC; cfr. c. 635 CCEO).
- 6. Una scuola cattolica si caratterizza dal vincolo istituzionale che mantiene con la gerarchia della Chiesa, la quale garantisce che l'insegnamento e l'educazione siano fondati sui principi della fede cattolica e impartiti da maestri di dottrina retta e vita onesta (cfr. c. 803 CIC; cc. 632 e 639 CCEO). In questi centri educativi, aperti a tutti coloro i quali ne condividano e rispettino il progetto educativo, deve essere raggiunto un ambiente scolastico permeato dello spirito evangelico di libertà e carità, che favorisca uno sviluppo armonico della personalità di ciascuno. In quest'ambiente viene coordinato l'insieme della cultura umana con il messaggio della salvezza, di modo che la conoscenza del mondo, della vita, dell'uomo, che gli alunni via via acquistano, sia illuminata dal vangelo (cfr. GE 8; c. 634 §1 CCEO).
- 7. In questo modo, è assicurato il diritto delle famiglie e degli alunni ad un'educazione autenticamente cattolica e, allo stesso tempo, si attuano gli altri fini culturali e di formazione umana e accademica dei giovani, che sono propri di qualsiasi scuola (cfr. c. 634 §3 CCEO; c. 806 §2 CIC).
- 8. Pur sapendo quanto ciò oggi sia problematico è auspicabile che, per la formazione della persona, esista una grande sintonia educativa fra scuola e famiglia, così da evitare tensioni o fratture nel progetto educativo. È quindi necessario che esista una stretta e attiva collaborazione fra genitori, insegnanti e dirigenti delle scuole, ed è opportuno incoraggiare gli strumenti di partecipazione dei genitori nella vita scolastica: associazioni, riunioni, ecc. (cfr. c. 796 §2 CIC; c. 639 CCEO).
- 9. La libertà dei genitori, delle associazioni e istituzioni intermedie e della stessa gerarchia della Chiesa di promuovere scuole d'identità cattolica costituiscono un esercizio del principio di sussidiarietà. Questo principio esclude «ogni forma di monopolio scolastico, che contraddice ai diritti naturali della persona umana e anche allo sviluppo e alla divulgazione della cultura, alla

pacifica convivenza dei cittadini, nonché a quel pluralismo, quale oggi esiste in moltissime società» (GE 6).

In sintesi:

- La scuola cattolica è vero e proprio soggetto ecclesiale in ragione della sua azione scolastica, in cui si fondano in armonia la fede, la cultura e la vita.
- Essa è aperta a tutti coloro che vogliano condividere il progetto educativo ispirato dai principi cristiani.
- La scuola cattolica è espressione della comunità ecclesiale e la sua cattolicità è garantita dalle competenti autorità (Ordinario del luogo).
- Assicura la libertà di scelta dei genitori cattolici ed è espressione di pluralismo scolastico.
- Il principio di sussidiarietà regola la collaborazione tra la famiglia e le varie istituzioni deputate all'educazione.

III.L'insegnamento della religione nella scuola

a) Natura e finalità

- 10. L'insegnamento della religione nella scuola costituisce un'esigenza della concezione antropologica aperta alla dimensione trascendente dell'essere umano: è un aspetto del diritto all'educazione (cfr. c. 799 CIC). Senza questa materia, gli alunni sarebbero privati di un elemento essenziale per la loro formazione e per il loro sviluppo personale, che li aiuta a raggiungere un'armonia vitale tra fede e cultura. La formazione morale e l'educazione religiosa favoriscono anche lo sviluppo della responsabilità personale e sociale e le altre virtù civiche, e costituiscono dunque un rilevante contributo al bene comune della società.
- 11. In questo settore, in una società pluralista, il diritto alla libertà religiosa esige sia l'assicurazione della presenza dell'insegnamento della religione nella scuola, sia la garanzia che tale insegnamento sia conforme alle convinzioni dei genitori. Il Concilio Vaticano II ricorda: «[Ai genitori] spetta pure il diritto di determinare la forma di educazione religiosa da impartirsi ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa (...). I diritti dei genitori sono violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che non corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia completamente esclusa la formazione religiosa» (Dichiarazione Dignitatis humanae [DH] 5; cfr. c. 799 CIC; Santa Sede, Carta dei diritti della famiglia, 24 novembre 1983, art. 5, c-d). questa affermazione trova riscontro nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 26) e in molte altre dichiarazioni e convenzioni della comunità internazionale.
- 12. La marginalizzazione dell'insegnamento della religione nella scuola equivale, almeno in pratica, ad assumere una posizione ideologica che può indurre all'errore o produrre un danno agli alunni. Inoltre, si potrebbe anche creare confusione o generare relativismo o indifferentismo religioso se l'insegnamento della religione fosse limitato ad un'esposizione delle diverse religioni, in un modo comparativo e "neutro". A questo riguardo, Giovanni Poalo II spiegava: «La questione dell'educazione cattolica comprende (...) l'insegnamento religioso nell'ambito più generale della scuola, sia essa cattolica oppure statale. A tale insegnamento hanno diritto le famiglie dei credenti, le quali debbono avere la garanzia che la scuola pubblica proprio perché aperta a tutti non solo non ponga in pericolo la fede dei loro figli, ma anzi completi, con adeguato insegnamento religioso, la loro formazione integrale. Questo principio va inquadrato nel concetto della libertà religiosa e dello Stato veramente democratico che, in quanto tale, cioè nel rispetto della sua più profonda e vera natura, si pone al servizio dei cittadini, di tutti i cittadini, nel rispetto dei loro diritti e delle loro convinzioni religiose» (Discorso ai Cardinali e ai collaboratori della Curia Romana, 28 giugno 1984).

- 13. Con questi presupposti, si comprende che l'insegnamento della religione cattolica ha una sua specificità riguardo alle altre materie scolastiche. In effetti, come spiega il Concilio Vaticano II: «il potere civile, il cui fine proprio è di attuare il bene comune temporale, deve certamente riconoscere la vita religiosa dei cittadini e favorirla; ma dobbiamo affermare che esce dai limiti della sua competenza se presumesse di dirigere o di impedire gli atti religiosi» (DH 3). Per questi motivi spetta alla Chiesa stabilire i contenuti autentici dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola, che garantisce, di fronte ai genitori e agli stessi alunni l'autenticità dell'insegnamento che si trasmette come cattolico.
- 14. La Chiesa riconosce questo compito come suo ratione materiae e lo rivendica come di propria competenza, indipendentemente dalla natura della scuola (statale o non statale, cattolica o non cattolica) in cui è impartita. Perciò: «all'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola (...); spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso» (c. 804 §1 CIC; cfr., inoltre, c. 636 CCEO).
- b) L'insegnamento della religione nella scuola cattolica
- 15.L'insegnamento della religione nelle scuole cattoliche identifica il loro progetto educativo, infatti, «il carattere proprio e la ragione profonda della scuola cattolica, per cui appunto i genitori cattolici dovrebbero preferirla, consistono precisamente nella qualità dell'insegnamento religioso integrato nell'educazione degli alunni» (Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Catechesi tradendae, 16 ottobre 1979, 69).
- 16. Anche nelle scuole cattoliche, va rispettata, come altrove, la libertà religiosa degli alunni non cattolici e dei loro genitori. Questo non impedisce, com'è chiaro, il diritto-dovere della Chiesa «di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede a voce e per iscritto», tenendo conto che «nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre usanze ci si deve sempre astenere da ogni genere d'azione che sembri una coercizione o una sollecitazione disonesta o scorretta» (DH 4).
- c) Insegnamento della religione cattolica sotto il profilo culturale e rapporto con la catechesi
- 17. L'insegnamento scolastico della religione s'inquadra nella missione evangelizzatrice della Chiesa. È differente e complementare alla catechesi in parrocchia e ad altre attività, quale l'educazione cristiana familiare o le iniziative di formazione permanente dei fedeli. Oltre al diverso ambito in cui ognuna è impartita, sono differenti le finalità che si prefiggono: la catechesi si propone di promuovere l'adesione personale a Cristo e la maturazione della vita cristiana nei suoi diversi aspetti (cfr. Congregazione per il Clero, Direttorio generale per la catechesi [DGC], 15 agosto 1999, nn. 80-87); l'insegnamento scolastico della religione trasmette agli alunni le conoscenze sull'identità del cristianesimo e della vita cristiana. Inoltre, il Papa Benedetto XVI, parlando agli insegnanti di religione, ha indicato l'esigenza «di allargare gli spazi della nostra razionalità, riaprirla alle grandi questioni del vero e del bene, coniugare tra loro la teologia, la filosofia e le scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi propri e della loro reciproca autonomia, ma anche nella consapevolezza della loro intrinseca unità che le tiene insieme. La dimensione religiosa, infatti, è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita». A tal fine concorre l'insegnamento della religione cattolica, con il quale «la scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l'apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto e a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro» (Discorso agli insegnanti di religione cattolica, 25 aprile 2009).
- 18. La specificità di questo insegnamento non fa venir meno la sua natura propria di disciplina scolastica; al contrario, il mantenimento di quello status è una condizione d'efficacia: «è necessario, perciò, che l'insegnamento religioso scolastico appaia come disciplina scolastica, con la stessa

esigenza di sistematicità e rigore che hanno le altre discipline. Deve presentare il messaggio e l'evento cristiano con la stessa serietà e profondità con cui le altre discipline presentano i loro saperi. Accanto a queste, tuttavia, esso non si colloca come accessoria, ma in un necessario dialogo interdisciplinare» (DCG 73).

In sintesi:

- La libertà religiosa è il fondamento e la garanzia della presenza dell'insegnamento della religione nello spazio pubblico scolastico.
- Una concezione antropologica aperta alla dimensione trascendentale ne è la condizione culturale.
- Nella scuola cattolica l'insegnamento della religione è caratteristica irrinunciabile del progetto educativo.
- L'insegnamento della religione è differente e complementare alla catechesi, in quanto è insegnamento scolastico che non richiede l'adesione di fede, ma trasmette le conoscenze sull'identità del cristianesimo e della vita cristiana. Inoltre, esso arricchisce la Chiesa e l'umanità di laboratori di cultura e umanità.

IV. Libertà educativa, libertà religiosa ed educazione cattolica

- 19. In conclusione, il diritto all'educazione e la libertà religiosa dei genitori e degli alunni si esercitano concretamente attraverso:
- a) la libertà di scelta della scuola. «I genitori, avendo il dovere e il diritto primario e irrinunciabile di educare i figli, debbono godere di una reale libertà nella scelta della scuola. Perciò i pubblici poteri, a cui incombe la tutela e la difesa della libertà dei cittadini, nel rispetto della giustizia distributiva debbono preoccuparsi che le sovvenzioni pubbliche siano erogate in maniera che i genitori possano scegliere le scuole per i propri figli in piena libertà, secondo la loro coscienza» (GE 6; cfr. DH 5; c. 797 CIC; c. 627 §3 CCEO).
- b) La libertà di ricevere, nei centri scolastici, un insegnamento religioso confessionale che integri la propria tradizione religiosa nella formazione culturale e accademica propria della scuola. «I fedeli facciano di tutto perché nella società civile le leggi, che ordinano la formazione dei giovani, contemplino nelle scuole stesse anche la loro educazione religiosa e morale, secondo la coscienza dei genitori» (c.799 CIC; cfr. GE 7, DH 5). Infatti, all'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola (cfr. c. 804 §1 CIC; c. 636 CCEO).
- 20. La Chiesa è consapevole che in molti luoghi, adesso come in epoche passate, la libertà religiosa non è pienamente effettiva, nelle leggi e nella pratica (cfr. DH 13). In queste condizioni, la Chiesa fa il possibile per offrire ai fedeli la formazione di cui hanno bisogno (cfr. GE 7; c. 798 CIC; c. 637 CCEO). Nello stesso tempo, d'accordo con la propria missione (cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, 76), non smette di denunciare l'ingiustizia che si compie quando gli alunni cattolici e le loro famiglie vengono privati dei propri diritti educativi ed è ferita la loro liberta religiosa, ed esorta tutti i fedeli ad impegnarsi perché quei diritti siano effettivi (cfr. c. 799 CIC).

Questa Congregazione per l'Educazione Cattolica è certa che i principi sopra richiamti possono contribuire a trovare una sempre più ampia consonanza tra il compito educativo, che è parte integrante della missione della Chiesa, e l'aspirazione delle Nazioni a sviluppare una società giusta e rispettosa della dignità di ogni uomo.

Da parte sua la Chiesa, esercitando la diakonia della verità in mezzo all'umanità, offre ad ogni generazione la rivelazione di Dio dalla quale si può imparare la verità ultima sulla vita e sul fine della storia. Questo compito non è facile in un mondo secolarizzato, abitato dalla frammentazione della conoscenza e dalla confusione morale, coinvolge tutta la comunità cristiana e costituisce una

sfida per gli educatori. Ci sostiene, comunque, la certezza - come afferma Benedetto XVI - che «i nobili scopi [...] dell'educazione, fondati sull'unità della verità e sul servizio alla persona e alla comunità, diventano uno speciale potente strumento di speranza» (Discorso agli educatori cattolici, 17 aprile 2008).

Mentre preghiamo l'Eminenza/Eccellenza Vostra di voler portare a conoscenza di quanti sono interessati al servizio e alla missione educativa della Chiesa i contenuti della presente Lettera Circolare, La ringraziamo della cortese attenzione ed in comunione di preghiere a Maria, Madre e Maestra degli educatori, ci valiamo volentieri della circostanza per porgere i sensi della nostra considerazione, confermandoci

dell'Eminenza/Eccellenza Vostra Reverendissima dev.mi nel Signore

Zenon Card. GROCHOLEWSKI, Prefetto +Jean-Louis BRUGUÈS, O.P., Segretario

Insegnare religione cattolica oggi

Nota pastorale dell'Episcopato italiano sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

La Nota pastorale sull'insegnamento della religione cattolica "Insegnare religione cattolica oggi" è stata approvata all'unanimità dalla XXXIV Assemblea Generale della C.E.I. (Roma, 6-10 maggio 1991).

Precedentemente il testo era stato oggetto della riflessione dei Vescovi in un gruppo di studio della XXXIII Assemblea Generale, (Collevalenza, 19-22 novembre 1990), e nella sessione del Consiglio Permanente dell'11-14 marzo 1991.

PREMESSA

Chiarimenti e impegni

1. - A poco più di cinque anni dall'Accordo concordatario e dalla firma dell'Intesa, che hanno segnato il rinnovamento dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, riteniamo utile esporre in un modo più organico e approfondito il pensiero della Chiesa su alcuni aspetti importanti di questa disciplina.

Intendiamo unire alla riflessione un impegno preciso, per far crescere la qualità dell'insegnamento, cosa che più di ogni altra ci sta a cuore. Cercheremo di indicare, al riguardo, quanto è nelle nostre possibilità e quanto si potrà realizzare grazie alla collaborazione di tutti: autorità scolastiche, famiglie, alunni, comunità civile ed ecclesiale.

I tre aspetti secondo cui si considera l'insegnamento della religione cattolica

- 2. I chiarimenti e gli impegni conseguenti saranno presentati in questa Nota considerando l'insegnamento della religione cattolica secondo tre aspetti:
- il significato e la portata del servizio che la Chiesa rende all'uomo nella scuola mediante l'insegnamento della religione cattolica. Una corretta comprensione della natura e delle finalità di questa disciplina scolastica fa emergere il suo valore autonomo e il suo contributo specifico al progetto educativo della scuola;
- la figura e i compiti del docente di religione, dal quale tanto dipende il futuro dell'insegnamento della religione cattolica. È attraverso gli insegnanti di religione che passa un insegnamento realmente qualificato e che se ne garantisce una presenza incisiva ed effettiva nella scuola pubblica;
- la collocazione dell'insegnamento della religione cattolica in un quadro più vasto, che va oltre la scuola e che ha come riferimento le famiglie, la comunità cristiana, la società e il mondo della cultura.

I destinatari

3. - La Nota è rivolta a tutti, ma ha come destinatari privilegiati le famiglie e i giovani alunni che hanno fatto l'importante scelta dell'insegnamento della religione cattolica e che l'hanno confermata negli anni, riconoscendo così all'insegnamento religioso un grande valore formativo e alla Chiesa e alle sue istituzioni la capacità di realizzare il compito di questo insegnamento nel quadro degli accordi sottoscritti.

Ci rivolgiamo inoltre agli insegnanti di religione e a tutto il corpo scolastico, agenti primari del processo educativo, esprimendo un sincero apprezzamento per la loro dedizione.

La Nota ha presente anche la più vasta opinione pubblica, in particolare gli uomini di cultura, le forze politiche e sociali, e si augura che tutti possano riflettere serenamente sul significato e sul valore che la Chiesa attribuisce all'insegnamento della religione cattolica e possano contribuire a

rendere il servizio educativo di questo insegnamento sempre più rispondente alle finalità vere della scuola italiana.

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA PUBBLICA: SIGNIFICATO E PORTATA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO

L'insegnamento della religione cattolica per l'educazione della persona

4. - L'insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore delle nuove generazioni, volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene della propria libertà" Esso intende rispondere alle domande della persona e offrire la possibilità di conoscere quei valori che sono essenziali per sua formazione globale.

Riteniamo infatti che l'alta percentuale di genitori e soprattutto di giovani che hanno scelto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica rappresenti una estesa e sincera domanda di educazione; sia un appello al mondo adulto e alla società perché stabiliscano un rapporto più profondo e autentico con il mondo giovanile; rappresenti un invito pressante a non eludere, anzi a suscitare nella scuola le domande religiose e i bisogni spirituali; susciti un serio impegno a dare risposte adeguate attraverso il processo culturale proprio della scuola.

In una scuola formativa

5. - La scuola sta assumendo, nel nostro Paese, una sempre più marcata centralità e importanza. Superando alcune spinte contrarie che vorrebbero accentuarne i tratti di una scuola più informativa che formativa, l'impegno generoso di tanti operatori scolastici, genitori e alunni, tende a restituire alla scuola il suo compito nativo di comunità educante, dove l'informazione diventa cultura e la cultura servizio della persona e promozione di valori umani, civili e spirituali.

Il ricupero di questa identità si riflette anche nei testi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, che pongono in risalto soprattutto le finalità formative della scuola e indicano l'apporto di ciascuna disciplina al progetto educativo globale.

Tali finalità sono certamente favorite quando l'insegnamento non si limita alla classificazione dei fenomeni o alla descrizione dei fatti, ma, con autentica sensibilità educativa, si preoccupa di sostenere la fatica della ricerca e l'acquisizione del senso critico, aprendo l'orizzonte del sapere a tutta l'esperienza umana, comprese le esigenze interiori e spirituali dell'uomo, particolarmente vive nel mondo dei giovani.

Il contributo specifico dell'insegnamento della religione cattolica

6. - All'interno di questa ampia prospettiva culturale ed educativa si colloca, insieme alle altre discipline, l'insegnamento della religione cattolica. Esso offre il suo specifico contributo al pieno sviluppo della personalità degli alunni, promuovendo l'acquisizione della cultura religiosa, secondo le esigenze proprie di ciascun ordine e grado di scuola.

L'insegnamento della religione cattolica non è, dunque, un corpo estraneo o qualcosa di aggiuntivo o di marginale al processo scolastico, ma si inserisce armoniosamente nel contesto della vita della scuola, rispettandone e valorizzandone le finalità e i metodi propri.

¹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XXXIV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana*, Roma 8 maggio 1991, in L'Osservatore Romano, 10-11 maggio 1991, p.4.

Un insegnamento della religione cattolica rivolto a tutti gli alunni

7. - Poiché l'insegnamento della religione cattolica è un servizio alla crescita globale della persona, mediante una cultura attenta anche alla dimensione religiosa della vita, si può immediatamente comprendere come questa disciplina non debba essere proposta solo a quegli alunni che esplicitamente si dichiarano cattolici.

Essa è un servizio educativo e culturale offerto a tutti quanti sono disposti a considerare i grandi problemi dell'uomo e della cultura, a riconoscere il ruolo insopprimibile e costruttivo che, in questi problemi, ha la realtà religiosa e a confrontarsi con il messaggio e con i valori della religione cattolica espressi nella storia e nel vissuto del nostro popolo.

Considerando poi che l'età giovanile è un momento privilegiato di ricerca e di verifica, è più facile comprendere come l'insegnamento della religione cattolica risponda ai compiti propri della scuola pubblica, che è chiamata a favorire negli alunni l'attitudine al confronto, alla tolleranza, al dialogo e alla convivenza democratica.

Secondo le indicazioni dei nuovi programmi

8. - La volontà di rispettare questa caratteristica dell'insegnamento della religione cattolica delineata dall'Accordo concordatario è stata continua in questi anni e appare bene assicurata nei nuovi programmi di religione cattolica, nei quali tutti possono facilmente rilevare la natura scolastica di questa disciplina.

Nel rispetto delle finalità proprie di ciascun grado e ordine di scuola, i nuovi programmi delineano con chiarezza i contenuti e gli obiettivi dell'insegnamento della religione cattolica: esso tende a promuovere l'uomo nelle sue prerogative di attento scopritore della realtà che lo circonda, e quindi anche ed in particolare di quella ineliminabile componente religiosa della realtà che si manifesta nella storia, nella cultura e nel vissuto concreto delle persone. Nello stesso tempo l'insegnamento della religione cattolica aiuta l'alunno a conoscere se stesso e il proprio mondo interiore in riferimento a Dio, liberandolo così dai falsi assoluti, e gli propone una concezione di vita di grande elevatezza morale, favorendone la maturità personale e sociale alla luce di quei valori evangelici di verità, di giustizia e di solidarietà, che da sempre interpellano l'esistenza umana.

La conoscenza delle fonti della religione cattolica, ossia la Bibbia, la Tradizione viva della Chiesa e il suo Magistero, con la centralità della persona e dell'opera salvifica di Gesù Cristo, via via che dalla scuola materna si giunge a quella superiore, si integra e si arricchisce della conoscenza e del confronto con i valori spirituali e morali che sono presenti in altre religioni od anche al di fuori di ogni religione, perché sono valori che appartengono alla ricerca dell'uomo sul senso della vita e sugli interrogativi decisivi che l'accompagnano.

Questa globalità di riferimenti qualifica l'insegnamento della religione cattolica nella scuola come insegnamento culturale, ossia come proposta di una cultura per l'uomo entro cui l'elemento religioso ha un suo posto determinante e insostituibile, per i fatti che interpreta, per i valori che indica, per l'apertura al trascendente verso cui orienta.

"L'insegnamento della religione - rileva Giovanni Paolo II nel discorso al Simposio europeo sull'insegnamento della religione cattolica - non può infatti limitarsi a fare l'inventario dei dati di ieri, e neppure di quelli di oggi, ma deve aprire l'intelligenza e il cuore a cogliere il grande umanesimo cristiano, immanente nella visione cattolica. Qui siamo veramente alla radice della cultura religiosa, che nutre la formazione della persona e contribuisce a dare all'Europa dei tempi nuovi un volto non puramente pragmatico, bensì un'anima capace di verità e di bellezza, di solidarietà verso i poveri, di originale slancio creativo nel cammino dei popoli"².

² GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Simposio del Consiglio delle Conferenze episcopali Europee sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, Roma 15 aprile 1991, in L'Osservatore Romano, 15-16 aprile 1991, p.5.

Le motivazioni del contenuto cattolico dell'insegnamento della religione cattolica

9. - Decisiva per l'insegnamento della religione cattolica è la sua caratteristica di essere un insegnamento che presenta i contenuti del Cattolicesimo e che viene svolto da docenti riconosciuti idonei dalla Chiesa.

Sono note le difficoltà insorte a questo proposito. Si afferma, ad esempio, che questo insegnamento, proprio perché presenta i contenuti della religione cattolica, non sarebbe compatibile con una scuola laica e pluralista e che comunque la sua presenza, garantita dall'Accordo concordatario, dovrebbe essere marginale e aggiuntiva rispetto al progetto scolastico comune alle altre discipline: sarebbe cioè un'ora di scuola in più per gli alunni che intendono avvalersene.

Da qui le tensioni che sull'insegnamento della religione cattolica si sono più volte manifestate. Ripetutamente ci siamo interrogati sul perché di tante difficoltà. Ci pare che la risposta sia da ritrovarsi in una visione di scuola e di cultura in cui l'istanza religiosa non è ritenuta rilevante, quasi fosse un fatto solo privato e soggettivo. È allora naturale considerare la presenza della Chiesa nell'ambiente scolastico come un puro privilegio pattizio.

Altri problemi sorgono quando, nell'intento di accentuare il carattere scolastico dell'insegnamento della religione cattolica, si stempera talmente il valore dei suoi contenuti da ridurlo a una semplice descrizione dei fatti religiosi e delle religioni, o ad uno svolgimento di episodiche tematiche a sfondo religioso, morale, storico; o quando, viceversa, trascurando il carattere scolastico dell'insegnamento della religione cattolica, si ricorre a metodologie che non sono confacenti alla scuola.

In realtà, una riflessione serena sulla questione permette di cogliere nella scelta di un insegnamento che presenta i contenuti del Cattolicesimo una serie di elementi assai positivi per la scuola e per la formazione culturale dei giovani.

Il Cattolicesimo è parte del nostro patrimonio storico

10. - L'insegnamento della religione cattolica viene svolto "in conformità alla dottrina della Chiesa" e da docenti da essa riconosciuti idonei perché riguarda un dato oggettivo: quello di un patrimonio storico e attuale di memorie, di valori, di esperienze, di cultura che è interpretato, tramandato e vissuto dalla comunità cattolica in Italia.

Il carattere popolare e l'incidenza che il Cattolicesimo ha avuto e continua ad avere nel nostro Paese sono, infatti, un dato di conoscenza e di studio non eludibile nel bagaglio formativo e culturale che la scuola è chiamata ad offrire alle nuove generazioni. Si tratta di un elemento che caratterizza l'identità del nostro popolo, nelle sue radici storiche e culturali e nel suo essere una comunità cementata e unificata specialmente dai valori cristiani.

La garanzia di autenticità

11. - Il riferimento al Cattolicesimo offre alle famiglie e agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica la garanzia dell'autenticità dell'insegnamento proposto. L'insegnamento della religione cattolica non presenta una storia delle religioni né offre una cultura religiosa generica, ma la conoscenza di una specifica religione concreta: quella cattolica, e in particolare nella sua rilevanza culturale e storica nel nostro Paese. E questo ha valore soprattutto per i cattolici, i quali hanno il diritto di usufruire nella scuola di un insegnamento religioso che sia coerente con la loro fede e in continuità con i processi educativi religiosi propri degli altri loro ambienti di formazione

Piena disponibilità a un servizio richiesto

12. - Nel richiamare il suo dovere di partecipare al progetto scolastico mediante l'insegnamento della religione cattolica, la Chiesa non si limita ad affermare la propria inalienabile responsabilità educativa, ma esprime anche la sua piena disponibilità ad offrire un servizio che è assicurato dallo Stato ed è richiesto dalle famiglie e dagli alunni. A questo servizio la Chiesa viene accreditata dalla sua collaudata capacità di concorrere alla promozione dell'uomo e del cittadino mediante la cultura religiosa.

Questo fatto assume un rilievo del tutto singolare nella situazione del nostro Paese, dove la scuola pubblica costituisce il luogo dell'istruzione di gran lunga preponderante e dove non trova ancora piena attuazione il pluralismo delle istituzioni scolastiche, che invece è presente in larga parte dei paesi europei.

Insegnamento della religione cattolica e catechesi

13. - Occorre infine tenere presente l'impegno preciso contenuto nell'Accordo concordatario: questo, mentre sottolinea che l'insegnamento della religione cattolica deve essere svolto in conformità alla dottrina della Chiesa, ne indica chiaramente il significato e l'indole specifica inserendolo "nel quadro delle finalità della scuola".

È questa una precisazione basilare, che permette di distinguere l'insegnamento della religione cattolica dalle altre forme di insegnamento religioso che sono proprie della comunità cristiana, come la catechesi parrocchiale, familiare o dei gruppi ecclesiali.

È vero che tra l'insegnamento della religione cattolica e la catechesi esiste una complementarità e si dà un collegamento perché hanno un contenuto sostanzialmente comune e si rivolgono alle medesime persone. Ma è anche vero che sono ben distinti nelle finalità e nel metodo.

A scuola di religione non si ripete il catechismo, ma si svolgono programmi stabiliti in conformità agli obiettivi della scuola e proposti secondo le metodologie proprie dei diversi ordini e gradi di scuola. L'insegnamento della religione cattolica intende promuovere una ricerca della verità, offrendo agli alunni tutti quegli elementi culturali che sono necessari per la conoscenza della religione cattolica e per l'esercizio di un'autentica libertà di pensiero e i decisione.

Complementarità tra dimensione religiosa e culturale

14. - La mediazione culturale e scolastica dei contenuti della religione cattolica che viene operata dall'insegnamento della religione cattolica corrisponde al dinamismo intrinseco della fede cristiana che, come dice Giovanni Paolo II, "esige di essere pensata e come sposata all'intelligenza dell'uomo, di questo uomo storico concreto". Tale mediazione, inoltre, è consona alla natura stessa del Vangelo, chiamato ad inculturarsi in tutte le situazioni umane nel rispetto della loro legittima autonomia, nella valorizzazione di ogni loro potenzialità e nell'apertura a quella verità piena sull'uomo e sulla storia che ci è donata in Cristo.

Emerge così l'elemento tipico dell'insegnamento della religione cattolica: nel suo attuarsi concreto questo insegnamento mostra come la dimensione religiosa e la dimensione culturale, proprie della persona e della storia umana, non sono affatto alternative tra loro, ma sono intimamente legate e complementari l'una all'altra.

Chiediamo che si apprezzi l'intenzione della Chiesa di entrare nella scuola per portarvi il valore del messaggio evangelico, perché tale messaggio sia conosciuto nei suoi contenuti e venga stimato quale contributo alla formazione della persona, con finalità e metodi rispettosi della laicità e del pluralismo della scuola pubblica.

³ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai docenti universitari*, Bologna 18 aprile 1982, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 1, 1982, p. 1226.

Libertà di scelta e responsabilità educativa dei genitori

15. - Questa visione scolastica dell'insegnamento della religione cattolica non contrasta con la facoltà, stabilita dal Concordato, di avvalersene o di non avvalersene.

Anzi questa possibilità di scelta ha un suo significato positivo nei riguardi degli alunni e delle famiglie. Essa mette in luce e promuove il valore di quella libertà di coscienza che, se bene educata, porta a operare scelte mature e responsabili di fronte a contenuti impegnativi inserendosi con singolare incisività nei dinamismi della scuola, finalizzati a rendere l'alunno sempre più protagonista della propria formazione. Inoltre pone in forte evidenza la primaria responsabilità educativa dei genitori e la funzione di sostegno che l'insegnamento della religione cattolica ha nei loro riguardi.

Scegliere di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non significa, di per sé, dichiararsi credente o cattolico; significa semplicemente scegliere una disciplina scolastica che si ritiene abbia un valore e una rilevanza per la crescita della persona e per la comprensione della realtà e della storia del nostro Paese.

Insegnamento della religione cattolica e alunni che non se ne avvalgono

16. - La scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica solleva un problema che riguarda sì lo Stato, ma che nello stesso tempo ha evidenti connessioni con la responsabilità della Chiesa.

L'Accordo concordatario esige che sia evitata ogni forma di discriminazione, sia per gli alunni che si avvalgono sia per quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Si tratta di un problema di organizzazione scolastica: per questo è da risolvere nell'ambito della scuola, con l'apporto responsabile di tutte le sue componenti, con la valorizzazione delle sue possibilità didattiche, in collegamento con le famiglie e con il territorio.

Auspichiamo un dialogo sereno e costruttivo tra quanti sono direttamente coinvolti in questo problema affinché si possano trovare soluzioni che salvaguardino l'unità della vita scolastica, che non siano discriminanti per nessuno, ma che favoriscano, anche per i ragazzi e i giovani che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, concrete possibilità di studio e di formazione.

L'INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA: PROFILO PROFESSIONALE E IMPEGNO EDUCATIVO.

Motivazioni ideali e passione educativa

17. - La comprensione del carattere scolastico dell'insegnamento della religione cattolica chiede di maturare ulteriormente nella società italiana. Una simile maturazione dipenderà anche da come questa disciplina si attua concretamente nella scuola e da come i docenti di religione la sanno proporre, sviluppandone in modo adeguato i programmi e servendosi di libri di testo appropriati. L'insegnamento della religione cattolica non può essere ridotto a una serie di informazioni neutre sul dato religioso e nemmeno può essere legato solo agli interessi momentanei e diversi dei giovani.

Facciamo nostro l'invito rivolto dal Papa agli insegnanti di religione a "non sminuire il carattere formativo del loro insegnamento e a sviluppare verso gli alunni un rapporto educativo ricco di amicizia e di dialogo tale da suscitare nel più ampio numero di alunni, anche non esplicitamente credenti, l'interesse e l'attenzione per una disciplina che sorregge e motiva la loro ricerca appassionata della verità"⁴.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, cit.

Il docente di religione uomo di fede

18. - Il docente di religione è chiamato a dare senso e valore al suo lavoro primariamente sul piano dell'intenzionalità educativa. Tale intenzionalità trova il suo principio e sostegno nella fede che il docente professa e vive. Gli alunni hanno diritto di incontrare in lui una personalità credente, che suscita interesse per quello che insegna, grazie anche alla coerenza della sua vita e alla manifesta convinzione con cui svolge il suo insegnamento. È un impegno che va svolto *con* la solerzia, la fedeltà, l'interiore partecipazione e non di rado la pazienza perseverante di chi, sostenuto dalla fede, sa di realizzare il proprio compito come cammino di santificazione e di testimonianza missionaria".⁵.

Questa nota specifica e qualificante del docente di religione caratterizza la sua stessa professionalità e comunque ne costituisce un elemento insostituibile.

Una forte carica di motivazione interiore è, del resto, propria di ogni docente, che sa bene quanto incidono sull'efficacia del suo insegnamento le motivazioni ideali e la "passione educativa" con cui svolge il suo compito nella scuola.

L'esperienza ci dice che queste motivazioni ideali sono essenziali perché l'opera del docente di religione diventi un vero fermento positivo per tutto l'ambiente scolastico, suscitando segni di novità, stimoli di cambiamento, gusto di partecipazione, che vanno oltre l'insegnamento della religione cattolica e costituiscono un vantaggio per l'intero progetto educativo della scuola.

Professionalità e sue problematiche

19. - Alla luce delle indispensabili motivazioni ideali segnaliamo alcuni tratti più significativi della figura e del compito del docente di religione cattolica, tenendo presenti i problemi che vi sono connessi.

Il primo riguarda la professionalità dell'insegnante di religione. Essa esige la presenza e l'esercizio di alcune doti che sono proprie di ogni docente nella scuola: capacità progettuale e valutativa, relazionalità, creatività, apertura all'innovazione, costume di ricerca e di sperimentazione.

Raggiungere traguardi di matura e comprovata professionalità è uno degli scopi primari della formazione e dell'aggiornamento dei docenti di religione. Lo sforzo che la Chiesa in Italia va facendo in questo campo è ampio, articolato e ricco di iniziative, con grande impiego di energie, di persone e di mezzi. Ad esso corrisponde da parte degli insegnanti di religione una generosa disponibilità che suscita la nostra ammirazione e merita il nostro ringraziamento. Per il futuro sarà necessario non solo consolidare e potenziare le attività esistenti, ma fare ogni sforzo per affrontare il problema in termini di innovazione, caratterizzando meglio i corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti di religione sul piano della loro specifica professionalità.

I docenti di classe e gli incaricati nella scuola materna ed elementare

20. - In questa prospettiva emerge con particolare rilevanza e urgenza il problema dell'aggiornamento dei docenti di classe della scuola materna ed elementare che si rendono disponibili ad insegnare religione cattolica.

Nel rinnovare loro la nostra fiducia, li invitiamo a partecipare con assiduità ai corsi di aggiornamento stabiliti nelle diocesi per il riconoscimento permanente della idoneità. Si tratta di un impegno necessario, che ogni docente di classe deve responsabilmente fare suo per rinnovare la sua preparazione teologica, pedagogica e didattica e per svolgere un insegnamento della religione cattolica in conformità alla dottrina della Chiesa e secondo una programmazione rispondente alle esigenze proprie di una disciplina scolastica.

٠

⁵ Ibidem.

Un vivo incoraggiamento va rivolto anche agli incaricati di religione nella scuola materna ed elementare. La serietà professionale con cui molti docenti di classe e incaricati svolgono il loro servizio è legittimo motivo di soddisfazione e di speranza.

La questione dello stato giuridico

21. - Nell'ambito della professionalità rientra anche il grave e irrisolto problema dello stato giuridico. Ribadiamo quanto più volte abbiamo detto: è possibile e doveroso da parte dello Stato riconoscere agli insegnanti di religione un inquadramento giuridico che tenga conto degli aspetti specifici della loro figura.

A questo proposito è necessario non aver timore di ricercare soluzioni nuove rispetto a quelle attuate oggi nel mondo della scuola; non certo per marginalizzare l'insegnante di religione, ma per favorirne il pieno inserimento nella categoria dei docenti, rispettando nello stesso tempo la sua specificità. Una scuola moderna, aperta al confronto con le altre scuole europee nelle quali esistono modelli differenziati di figure di docenti, non dovrebbe trovare difficoltà a percorrere questa strada di novità.

Da parte nostra abbiamo già aderito alla richiesta di consolidare la presenza nella scuola del docente di religione cattolica stabilendo d'intesa con il Governo che l'idoneità sia permanente e che la sua revoca intervenga solo nei casi comprovati di cessazione dei requisiti indispensabili.

Dichiariamo anche la nostra disponibilità a fare quanto ci è possibile perché i docenti di religione, soprattutto laici, raggiungano condizioni di lavoro sicure e dignitose anche per quanto riguarda l'orario di insegnamento.

Idoneità e rapporto di comunione con la Chiesa

22. - Un altro fondamentale aspetto dell'identità del docente di religione è la sua particolare relazione con la Chiesa, dalla quale egli riceve il necessario riconoscimento di idoneità.

Questo riconoscimento non si sovrappone né tanto meno contrasta con il quadro scolastico educativo che abbiamo delineato, ma lo rafforza e lo precisa, garantendo meglio la dignità professionale e morale dell'insegnante di religione.

L'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica.

Mentre rimandiamo alle apposite delibere che sono state stabilite circa i criteri per il riconoscimento della idoneità e per la sua eventuale revoca, vogliamo qui confermare l'impegno a seguire con i docenti vie di trasparenza e di chiarezza anche attraverso il dialogo e l'incontro personale, affinché l'idoneità appaia in tutto il suo valore di intesa e di comunione tra il Vescovo e quanti chiedono di insegnare religione. Dal Vescovo infatti sono riconosciuti e mandati per svolgere un servizio che, con modalità proprie, rientra nella missione stessa della Chiesa.

Il riferimento che l'insegnamento della religione cattolica deve necessariamente avere con il vissuto religioso testimoniato dalla comunità cristiana comporta che il docente di religione sia non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana.

L'insegnante di religione come uomo della sintesi

23. - Professionista della scuola e riconosciuto idoneo dalla Chiesa, il docente di religione si trova sul crinale di rapporti che esigono continua ricerca di sintesi e di unità.

Egli è uomo della sintesi innanzitutto sul piano della mediazione culturale, propria del suo servizio educativo. Egli deve favorire la sintesi tra fede e cultura, tra vangelo e storia, tra i bisogni

degli alunni e le loro aspirazioni profonde. Il suo insegnamento esige, pertanto, una continua capacità di verificare e di armonizzare i diversi e complementari piani: teologico, culturale, pedagogico, didattico. L'opera educativa del docente di religione tende infatti a far acquisire ai giovani, nella loro ricerca della verità, la capacità di valutare i messaggi religiosi, morali e culturali che la realtà offre, aiutandoli a coglierne il senso per la vita.

Egli è chiamato a fare sintesi anche sul piano del rapporto con gli alunni. L'insegnamento della religione cattolica si rivolge a tutti coloro che intendono avvalersene, senza alcuna limitazione o preclusione a priori. Ciò comporta che il docente di religione debba saper favorire un dialogo e un confronto aperti e costruttivi tra gli alunni e con gli alunni, per promuovere, nel rispetto della coscienza di ciascuno, la ricerca e l'apertura al senso religioso; e nello stesso tempo che egli sappia proporre quei punti di riferimento che permettono agli alunni una comprensione unitaria e sintetica dei contenuti e dei valori della religione cattolica, in vista di scelte libere e responsabili.

Infine il docente di religione è chiamato a un lavoro di sintesi sul piano del rapporto tra la comunità ecclesiale e la comunità scolastica: promuoverà dentro la scuola progetti educativi rispettosi della integrale formazione dell'uomo; si rivolgerà anche agli altri docenti e operatori scolastici, alle famiglie e agli alunni; sarà cosciente che per molti dei suoi alunni l'insegnamento della religione cattolica si completa nell'esperienza catechistica e si confronta con essa.

La spiritualità del docente di religione

24. - Riconosciamo che non è facile realizzare questa sintesi e viverla in modo unitario nella propria persona. Per la sua progressiva attuazione non è necessario moltiplicare gli impegni esteriori, quanto piuttosto muoversi con una carica interiore in un cammino di fede, che può definirsi come la spiritualità propria dell'insegnante di religione cattolica. Si tratta di una spiritualità ricca di atteggiamenti evangelici e profondamente umani, che aiutano a trovare la propria personale realizzazione come docente nella scuola, con una precisa identità, nella consapevolezza che la vita è essenzialmente vocazione. Così la crescita nella motivazione dell'impegno professionale sarà sempre più vera, modellata dal continuo confronto, anzi dall'incontro personale con colui che è il primo educatore dell'uomo e il suo autentico maestro, Gesù Cristo. Sarà una spiritualità cristiana ed ecclesiale, ma anche, in rapporto alla struttura civile in cui si opera, una spiritualità laicale, forgiatrice e animatrice di una nuova umanità nella scuola.

È questa la via che il Concilio indica a tutti i cristiani quando li invita a unificare gli sforzi umani, anche professionali, "in una sola sintesi vitale insieme con i beni religiosi, sotto la cui altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio"⁶. Questa sintesi urge in modo particolare per coloro che insegnano la religione cattolica.

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELL'IMPEGNO DELLA COMUNITÀ CRISTIANA E DELLA COMUNITÀ CIVILE

Corresponsabilità educativa

25. - Come ogni altro processo educativo, anche l'insegnamento della religione cattolica esige una convergenza di attenzione e di collaborazione responsabile da parte di tutti i soggetti interessati: le famiglie, i giovani, la comunità cristiana e la società civile.

La famiglia per la crescita dell'insegnamento della religione cattolica

26. - I genitori e gli stessi giovani studenti sono soggetti protagonisti della scelta dell'insegnamento della religione cattolica e della sua attuazione.

⁶ CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, n. 43.

La risposta ampiamente positiva a favore dell'insegnamento della religione cattolica, quale si è verificata in questi anni, è un segno di fiducia verso il servizio che questa disciplina offre e merita da parte della Chiesa riconoscenza e incoraggiamento.

È importante tuttavia chiarire e approfondire il significato di questa scelta offrendo ai genitori occasioni di dialogo e di confronto. È necessario, infatti, motivare la scelta per l'insegnamento della religione cattolica, superando eventuali mentalità di delega; rendere i genitori sempre più consapevoli della loro responsabilità di accompagnare l'opera dei docenti di religione con un costante interessamento; sostenere i genitori nell'impegno di verificare, in particolare nella scuola materna ed elementare, che l'insegnamento della religione sia effettivamente ed efficacemente svolto.

Responsabilità della comunità cristiana verso l'insegnamento della religione cattolica

27. - Anche la comunità ecclesiale si trova evidentemente coinvolta nella promozione dell'insegnamento religioso. Urge che la comunità ecclesiale cresca nella consapevolezza delle sue precise responsabilità circa l'insegnamento della religione cattolica.

Non sempre infatti l'insegnamento della religione cattolica e il servizio del docente di religione sono collegati con l'azione pastorale che deve esistere fra la Chiesa e la scuola e fra la Chiesa e il mondo giovanile.

Le nostre comunità devono considerare l'insegnamento della religione cattolica parte integrante del loro servizio alla piena promozione culturale dell'uomo e al bene del Paese. Come il Papa ci ha ricordato: "La proposta del genuino e integrale messaggio della salvezza, annunciato da Cristo, secondo le esigenze e capacità degli alunni, è un doveroso servizio reso alle nuove generazioni e non può che contribuire alla crescita religiosa e civile della nostra società"⁷.

Il Vangelo, infatti, offerto nella sua autenticità, contiene un messaggio profondamente umanizzante, promuove la dignità e la libertà della persona umana, ne orienta la crescita, anche culturale, verso valori di grande impegno religioso e civile.

Tutto ciò sollecita la responsabilità della comunità cristiana perché offra se stessa come segno storico, concreto e trasparente di quanto viene insegnato nella scuola.

Non va sottovalutato, infine, il fatto che la comunità ecclesiale può ricevere dall'insegnamento della religione cattolica un prezioso aiuto per riconoscere e accogliere le istanze che emergono dal mondo giovanile. Essa potrà così sperimentare e verificare nuovi linguaggi adatti ad esprimere il messaggio religioso e a proporre itinerari di formazione sempre più corrispondenti alla vita delle persone.

Insegnamento della religione cattolica e pastorale della scuola

28. - La responsabilità della comunità cristiana per l'insegnamento della religione cattolica è parte di quel vasto e consolidato impegno che i cristiani hanno sempre profuso per la scuola e nella scuola. Si tratta, soprattutto oggi, di un compito di animazione cristiana dell'ambiente scolastico che, mentre rispetta l'identità della scuola e la sua legittima autonomia, valorizza e stimola in maniera esigente i suoi dinamismi culturali, pedagogici e didattici perché meglio servano le persone, specialmente le più svantaggiate. L'insegnamento della religione cattolica, con la proposta di valori cristiani, insieme originali e profondamente umani, arricchisce la vocazione della scuola ad essere luogo di ricerca della verità e del senso della vita personale e comunitaria.

Il contributo del mondo cattolico

⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera al Presidente della CEI*, 31 dicembre 1985 in Notiziario C.E.I. n. 1, 25 gennaio 1986, p. 4.

29. - Il mondo cattolico, così ricco di esperienze e presente con personale e mezzi qualificati nell'ambito della cultura scolastica, può offrire un validissimo contributo per una scuola nuova e moderna, non chiusa in se stessa, ma partecipe di tutte le istanze culturali, religiose e civili che emergono oggi nella nostra società e attenta ad accogliere nei suoi progetti formativi le complesse e varie domande che, anche nell'ambito spirituale, le nuove generazioni portano in sé.

In questo impegno assume particolare significato la testimonianza cristiana delle associazioni laicali, professionali, familiari e studentesche che operano nella scuola. Esse sostengono la comunità ecclesiale nel suo impegno pastorale nella scuola e offrono una fattiva collaborazione per l'insegnamento della religione cattolica e per l'opera dei docenti di religione.

L'apporto della società civile e degli uomini di cultura

30. - Siamo convinti che lo sviluppo delle potenzialità educative e culturali dell'insegnamento della religione cattolica e il rafforzamento della sua presenza nell'ambito delle finalità della scuola non dipendono solo dall'impegno dei docenti di religione, delle famiglie e degli alunni, della comunità cristiana, ma anche dalla considerazione e dall'interesse con cui tutta la comunità civile segue la crescita e il rinnovamento di questa disciplina. L'insegnamento della religione cattolica, infatti, non è proprietà esclusiva della Chiesa cattolica, ma patrimonio di valore che appartiene alla scuola, e quindi a tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo educativo.

Invitiamo con particolare insistenza e fiducia gli uomini di cultura, i responsabili della politica e delle forze sociali, gli istituti di ricerca e gli organismi universitari perché seguano con attenzione gli sviluppi di questa disciplina apportandovi il loro contributo costruttivo.

CONCLUSIONE

Traguardi operativi

31. - Entro l'ampio orizzonte delineato nella Nota suggeriamo alle Chiese particolari alcuni traguardi operativi, che devono essere perseguiti con decisione nei prossimi anni se vogliamo far crescere la qualità dell'insegnamento della religione cattolica.

In ogni diocesi un corpo di docenti stabilmente dediti all'insegnamento della religione cattolica.

32. - È necessario anzitutto che in ogni diocesi si dia vita a un corpo di docenti di religione stabilmente dedicato alla scuola: sacerdoti, religiosi e laici a orario pieno, che lavorano in gruppo, nei diversi ordini e gradi della scuola. Opportunamente seguiti e aggiornati, tali gruppi possono offrire un contributo significativo per le sperimentazioni e per le iniziative di studio sull'insegnamento della religione cattolica a vantaggio degli altri docenti e di tutta la scuola.

Una attenzione particolare deve essere posta, nella scuola, ai portatori di handicap. È un segno di amore evangelico e di autentico servizio ci vile. Occorre che l'insegnante di religione sia preparato per un simile ser vizio secondo le normative vigenti. Per situazioni particolari siano disponibili appositi specialisti.

I docenti di religione laici

33. - La presenza sempre più numerosa di laici tra gli insegnanti di religione è una ricchezza per la scuola. Essi non sono dei sostituti dei sacerdoti, ma esprimono con la loro stessa presenza il valore di un servizio qual è l'insegnamento della religione cattolica nell'ambiente civile della scuola pubblica, dove è compito specifico dei laici cristiani operare con competenza e generosa disponibilità. È necessario che le comunità cristiane offrano all'opera del docente di religione segni concreti di apprezzamento e di sostegno anche per la sua crescita spirituale, siano solidali nella

ricerca di soluzioni adeguate ai suoi problemi professionali e considerino il servizio del docente di religione parte integrante del compito educativo della Chiesa verso le nuove generazioni.

I docenti di religione sacerdoti e religiosi

34. - Insieme ai laici resta sempre di grande rilevanza la presenza nella scuola di docenti di religione sacerdoti. Conosciamo le difficoltà che possono indurre oggi all'abbandono dell'insegnamento da parte dei sacerdoti. Soprattutto sappiamo quanto la scarsità di clero e l'accresciuto lavoro pastorale impegnino i sacerdoti disponibili. La soluzione del problema non è dunque facile.

Occorre tuttavia fare ogni sforzo perché nella scuola continui l'attiva presenza di sacerdoti che svolgono il loro servizio di docenti di religione.

Anche i religiosi e le religiose possono offrire un prezioso contributo per un servizio educativo a cui spesso sono chiamati dallo stesso carisma della loro famiglia religiosa.

Gli ISR per la formazione e per l'aggiornamento dei docenti

35. - I diversi Istituti di scienze religiose sono un valore per le nostre Chiese particolari. Il loro potenziamento è necessario e urgente, non solo per la formazione iniziale, ma anche per l'aggiornamento costante dei docenti di religione in servizio.

Mentre prosegue il lodevole impegno delle Chiese particolari nel consolidare queste strutture in vista di una loro sempre maggiore qualificazione per la formazione dei docenti di religione, appare necessario promuovere l'attività degli Istituti anche per altri settori della pastorale: la formazione degli animatori, dei catechisti e degli operatori pastorali, la preparazione ai ministeri, e più in generale la promozione teologica e culturale del laicato.

Quanti in questi anni stanno completando i loro studi di scienze religiose potranno mettere a disposizione le loro competenze, oltre che per l'insegnamento della religione cattolica, anche per altri settori pastorali, fra i quali assume un posto di rilievo la catechesi degli adulti e dei giovani, che esige una solida preparazione teologica e culturale.

Realismo e fiducia

36. - I molti e complessi problemi che stanno di fronte a noi ci chiedono di guardare con realismo all'evolversi della situazione dell'insegnamento della religione cattolica e della figura del docente di religione nella scuola. Il realismo deve essere però accompagnato da grande fiducia. Anche per l'insegnamento della religione cattolica al tempo della semina seguirà certamente il tempo di una abbondante mietitura.

Un atteggiamento, in ogni caso, deve essere conservato soprattutto da parte dei docenti di religione: quello di non lasciarsi imprigionare nella rete delle difficoltà quotidiane che generano solo conflittualità e impediscono di valorizzare le concrete possibilità del proprio servizio scolastico. Accettare la sfida che oggi emerge dall'insegnamento della religione cattolica significa capacità di convivere con tensioni e difficoltà e di rispondervi con serena fermezza e con un supplemento di preparazione e di qualità nell'insegnamento.

Infatti è in gioco non solo la presenza dell'insegnamento della religione cattolica e del docente di religione nella scuola, ma anche la sussistenza di un patrimonio di valori spirituali, culturali ed educativi prezioso per il domani delle nuove generazioni e per il futuro del nostro Paese.